



## Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

**Modifica del 25 settembre 2017**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,*  
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi,  
*ordina:*

I

L'allegato 3<sup>2</sup> dell'ordinanza del 27 agosto 2014<sup>3</sup> che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 26 settembre 2017 alle ore 18.00<sup>4</sup>.

25 settembre 2017

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

<sup>1</sup> RS **946.231**

<sup>2</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

<sup>3</sup> RS **946.231.176.72**

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 26 settembre 2017 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

